

Comune di Bagheria
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUN E DI BAGHERIA
(Legge 199 del 30.12.2025 commi 102-110)**

INDICE

PARTE I - DEFINIZIONE AGEVOLATA - ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA	2
Art. 1. Oggetto del Regolamento	3
Art. 2. Oggetto della definizione agevolata	3
Art. 3. Istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Art. 4. Effetti della definizione agevolata	4
Art. 5. Decadenza della definizione agevolata	5
Art. 6. Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Art. 7. Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni	6
Art. 8. Rinuncia al contenzioso pendente	6
PARTE II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI, OMESSEE/O INFEDELE DICHIARAZIONI	7
Art. 1. Oggetto del Regolamento	7
Art. 2. Oggetto della definizione agevolata	7
Art. 3. Istanza di adesione alla definizione agevolata	8
Art. 4. Effetti della definizione agevolata	9
Art. 5. Decadenza della definizione agevolata	9
Art. 6. Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	10
Art. 7. Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni	10
PARTE III - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	11
Art. 1. Oggetto del Regolamento	11
Art. 2. Oggetto della definizione agevolata	11
Art. 3. Istanza di adesione alla definizione agevolata	11
Art. 4. Importi dovuti	12
Art. 5. Decadenza della definizione agevolata	13
Art. 6. Perfezionamento della definizione	13
Art. 7. Diniego della definizione	13
Art. 8. Sospensione del processo	13
CONCLUSIONI	
Entrata in vigore del regolamento	14

PARTE I
DEFINIZIONE AGEVOLATA - ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. La presente parte del regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali (violazioni del codice della strada, violazioni in materia ambientale, fitti attivi, canoni di concessioni, proventi da servizi erogati dall'Ente, sanzioni amministrative per violazioni della disciplina urbanistica ed oneri di demolizione ai sensi dell' art. 31 comma 4bis del DPR 380/2001) sui debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione privati dal 1° gennaio 2022, derivanti da omessi versamenti.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura tributaria e patrimoniale, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 2
Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti tributari e patrimoniali di persone fisiche e giuridiche risultanti da ingiunzioni di pagamento e ruoli dai concessionari privati possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, le somme dovute a titolo di sanzioni ridotte del 90%, spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Per i debiti tributari è esclusa dalla definizione agevolata la quota di competenza dello Stato relativa all'IMU gravante sui fabbricati industriali e commerciali, sugli alberghi e sugli altri immobili di categoria D.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per i debiti di cui ai punti 1, in caso di pagamento in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ammontare del debito da parte dell'Ente, o pagamento rateizzato, con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente, in conformità anche ai fini della Legge Regionale 1/2026, art. 12 comma 1 lettera d), dei debiti oggetto della definizione, l'abbattimento delle sanzioni sarà pari al 100%.
5. Sono escluse dalla definizione agevolata le entrate per le quali siano già state emesse e trasmesse al concessionario pubblico - Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) le liste dei ruoli per la riscossione coattiva, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 70 a 82, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente nazionale della riscossione.
6. Sono altresì esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3
Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il contribuente debitore presenta all'Ente apposita istanza di adesione alla definizione

agevolata, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a partire dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, tramite:

- tecnologie digitali – specifica piattaforma digitale, dove trovasi già caricata la posizione debitoria del contribuente, come previsto dal comma 106 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, generando automaticamente l'istanza;
- a mezzo Pec o presso l'ufficio protocollo dell'Ente, solo dopo avere acquisito la posizione debitoria presso gli uffici della Direzione III Finanziaria e Tributi.

In quest'ultimo caso, l'istanza di definizione agevolata dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale.

2. Il contribuente può presentare una o più domande.
3. L'istanza può essere presentata anche da soggetto delegato.
4. La Direzione Finanziaria e Tributi, per le istanze presentate tramite piattaforma digitale o a mezzo Pec ovvero presso l'ufficio protocollo, entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, di cui al comma 1, notifica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
5. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ammontare del debito da parte dell'Ente o mediante rateizzazione del debito per un numero massimo di 48 rate mensili, e con un importo minimo della rata mensile di € 50,00.
6. Cassato per emendamento.
7. In caso di comunicazione di diniego dell'istanza, la stessa dovrà essere motivata.
8. Nel caso di versamento dilazionato in rate, senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
9. La dichiarazione di adesione di cui al comma 1 costituisce riconoscimento del debito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1988 del codice civile, con conseguente inversione dell'onere della prova e preclusione della contestazione dell'*an debeat*. Il modulo di istanza contiene una clausola espressa di presa di conoscenza dell'atto oggetto di definizione e di riconoscimento dell'*an* e del *quantum* della pretesa, ivi inclusi gli atti di accertamento emessi ma non ancora notificati alla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. La definizione agevolata risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell'unica rata scelta per effettuare il pagamento.
3. La presentazione dell'istanza di adesione, in quanto contenente riconoscimento del debito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1988 del codice civile, opera quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi degli articoli 2944 e 2945 del codice civile, con effetto sospensivo permanente sino al perfezionamento della definizione agevolata ovvero, in caso di decadenza, sino alla notifica del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3. I termini di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione restano sospesi per la medesima durata.

4. I carichi affidati al concessionario privato potranno essere gestiti dallo stesso. Una volta acquisita l'istanza del debitore, l'Ente provvederà a trasmetterla al Concessionario privato che dovrà astenersi da ogni azione cautelare e/o esecutiva e sospendere eventualmente quelle in corso. Saranno sospese, inoltre eventuali rateizzazioni in corso.
5. All'atto in cui il debitore avrà interamente assolto le proprie obbligazioni, ossia avrà pagato l'intera somma dovuta, il Comune si farà carico di operare lo sgravio e comunicarlo, telematicamente al Concessionario privato ed al contribuente anche tramite piattaforma digitale dedicata. Fino a tale momento non è consentito, in nessun caso, procedere allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.
6. Il Comune e/o il concessionario privato, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5

Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata, senza necessità di ulteriore diffida da parte del Comune, in caso di:
 - mancato, insufficiente o tardivo (oltre 5 giorni) pagamento in un'unica soluzione; mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento (oltre 5 giorni) di due rate consecutive oltre il termine stabilito dal piano di rateizzazione anche se, dovuto a incapacità del C/C del disponente, in caso di addebito RID;
 - irregolarità dell'istanza non corrette entro il termine assegnato dall'Ufficio;
 - dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa, fatta salva ogni altra rilevanza anche penale;
 - mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso quando richiesto come condizione;
2. In caso di intervenuta decadenza gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo e si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo, fermo restando il riconoscimento del debito operato con l'istanza di adesione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
3. Dopo avere accertato il verificarsi di una delle precedenti cause di decadenza, di cui al comma 1, l'Ente comunica al contribuente, a mezzo Pec, l'intervenuta decadenza, gli effetti della stessa, nonché il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.

Articolo 6

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune di Bagheria o dal concessionario privato. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica

rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 7

Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni

1. L'Ente assicura l'utilizzo di strumenti digitali per: presentazione istanze, protocollazione, comunicazioni e pagamenti.
2. Ogni istanza è identificata da codice univoco rappresentato dal protocollo di entrata.
3. Le comunicazioni dell'Ufficio avvengono tramite PEC o dalla piattaforma digitale dedicata da area riservata, salvo comprovata impossibilità.
4. Le sole modalità di pagamento accettate sono o tramite disposizione permanente di addebito su conto corrente o tramite PAGOPA.

Articolo 8

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II
REGOLARIZZAZIONE PER OMESSI VERSAMENTI, OMESSE E/O
INFEDELI DICHIARAZIONI.

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. La presente parte del regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali (violazioni del codice della strada, violazioni in materia ambientale, fitti attivi, canoni di concessioni, proventi da servizi erogati dall'Ente, sanzioni amministrative per violazioni della disciplina urbanistica ed oneri di demolizione ai sensi dell' art. 31 comma 4bis del DPR 380/2001), non riscossi per:
 - a) omessi e/o infedeli adempimenti dichiarativi e/o di versamento alla data del 31 dicembre 2025 relativi alle tutte le entrate tributarie;
 - b) omessi versamenti totali o parziali alla data del 31 dicembre 2025 relativi alle entrate comunali patrimoniali (violazioni del codice della strada, violazioni in materia ambientale, fitti attivi, canoni di concessioni, sanzioni amministrative per violazioni della disciplina urbanistica ed oneri di demolizione ai sensi dell'art. 31 comma 4bis del DPR 380/2001).
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura tributaria e patrimoniale, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 2
Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - a) i debiti tributari risultanti da accertamenti esecutivi, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, le somme dovute a titolo di sanzioni ridotte del 90% e le quelle maturate a titolo di rimborso per spese di notifica.
 - b) i debiti tributari risultanti da mancati pagamenti per omessi o carenti versamenti o per omessa e/o infedele dichiarazione, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale.
 - c) debiti risultanti dal mancato pagamento di entrate da sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e quelle da violazioni della normativa urbanistica, compresi gli oneri di demolizione ai sensi dell'art. 31 comma 4bis del DPR 380/2001), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie. Le disposizioni del presente articolo 1, punto c), si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Questi debiti possono essere estinti con il pagamento per intero della sanzione amministrativa, degli interessi legali nel caso di rateizzazione, e quelle maturate a titolo di rimborso per spese di notifica.
 - d) i debiti risultanti dal mancato pagamento di entrate patrimoniali (fitti attivi, canoni di concessioni, proventi da servizi erogati dall'Ente), possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, e quelle maturate a titolo di rimborso per spese di notifica.
2. Per i debiti di cui al comma 1, lettera a), in caso di pagamento in unica soluzione entro

60 giorni dalla data di notifica dell'ammontare del debito da parte dell'Ente, o pagamento rateizzato con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente dei debiti oggetto della definizione, in conformità anche ai fini della Legge Regionale 1/2026, art. 12 comma 1 lettera d), dei debiti oggetto della definizione, l'abbattimento delle sanzioni sarà pari al 100%.

3. Per i debiti di cui al comma 1, lettera b), c) e d), in caso di pagamento in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ammontare del debito da parte dell'Ente, o pagamento rateizzato con autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente dei debiti oggetto della definizione, non verranno applicati gli interessi legali sulla rateizzazione.
4. Ai fini della definizione agevolata il debito da **entrate tributarie** deve risultare dalle seguenti fattispecie:
 - omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2018 al 31 dicembre 2025;
 - omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2019 al 2025.
5. Ai fini della definizione agevolata il debito da **entrate patrimoniali** deve risultare dalle seguenti fattispecie: mancato pagamento di entrate da: violazioni del codice della strada, violazioni in materia ambientale, violazioni in materia di disciplina urbanistica compresi gli oneri di demolizione ai sensi dell'art. 31 comma 4bis del DPR 380/2001), fitti attivi, canoni di concessioni, erogazioni di servizi) relativi al periodo fino al 31 dicembre 2025.
6. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione o con il pagamento dell'ultima rata in caso di rateizzazione.

Articolo 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il contribuente debitore presenta all'Ente apposita istanza di adesione alla definizione agevolata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a partire dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, tramite:
 - tecnologie digitali – specifica piattaforma digitale, dove trovasi già caricata la posizione debitoria del contribuente, come previsto dal comma 106 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, generando automaticamente l'istanza;
 - a mezzo Pec o presso l'ufficio protocollo dell'Ente, solo dopo avere acquisito la posizione debitoria presso gli uffici della Direzione III Finanziaria e Tributi.In quest'ultimo caso, l'istanza di definizione agevolata dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale.
2. Il contribuente può presentare una o più domande.
3. L'istanza può essere presentata anche da soggetto delegato.
4. La Direzione Finanziaria e Tributi, per le istanze presentate tramite piattaforma digitale o a mezzo Pec ovvero presso l'ufficio protocollo, entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, di cui al comma 1, notifica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
5. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ammontare del debito da parte dell'Ente o mediante rateizzazione del debito per un numero massimo di 48 rate mensili, e con un importo minimo della rata mensile di € 50,00.
6. Cassato con emendamento.
7. In caso di comunicazione di diniego dell'istanza, la stessa dovrà essere motivata.

8. Nel caso di versamento dilazionato in rate, senza l'autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
9. La dichiarazione di adesione di cui al comma 1 costituisce riconoscimento del debito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1988 del codice civile, con conseguente inversione dell'onere della prova e preclusione della contestazione dell'*an debeatur*.

Articolo 4 **Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. La definizione agevolata risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell'unica rata scelta per effettuare il pagamento.
3. La presentazione dell'istanza di adesione, in quanto contenente riconoscimento del debito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1988 del codice civile, opera quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi degli articoli 2944 e 2945 del codice civile, con effetto sospensivo permanente sino al perfezionamento della definizione agevolata ovvero, in caso di decadenza, sino alla notifica del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3. I termini di decadenza per l'esercizio della potestà di accertamento di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano sospesi per la medesima durata.

Articolo 5 **Decadenza dalla definizione agevolata**

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata, senza necessità di ulteriore diffida da parte del Comune, in caso di:
 - mancato, insufficiente o tardivo (oltre 5 giorni) pagamento in un'unica soluzione; mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento (oltre 5 giorni) di due rate consecutive oltre il termine stabilito dal piano di rateizzazione anche se, dovuto a incapacità del C/C del disponente, in caso di addebito RID;
 - irregolarità dell'istanza non corrette entro il termine assegnato dall'Ufficio;
 - dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa, fatta salva ogni altra rilevanza anche penale;
 - mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso quando richiesto come condizione;
2. In caso di intervenuta decadenza gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo e si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo.
3. Dopo avere accertato il verificarsi di una delle precedenti cause di decadenza, di cui al comma 1, l'Ente comunica al contribuente, a mezzo Pec, l'intervenuta decadenza, gli effetti della stessa, nonché il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.

Articolo 6 **Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3,

non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 7

Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni

1. L'Ente assicura l'utilizzo di strumenti digitali per: presentazione istanze, protocollazione, comunicazioni e pagamenti.
2. Ogni istanza è identificata da codice univoco rappresentato dal protocollo di entrata.
3. Le comunicazioni dell'Ufficio avvengono tramite PEC o dalla piattaforma digitale dedicata da area riservata, salvo comprovata impossibilità.

Le sole modalità di pagamento accettate sono o tramite disposizione permanente di addebito su conto corrente o tramite PAGOPA.

PARTE III
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. La presente parte del regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Articolo 2
Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro il giorno precedente alla data di approvazione del presente regolamento.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3
Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il contribuente debitore presenta all'Ente apposita istanza di adesione alla definizione agevolata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, a partire dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, a mezzo Pec o presso l'ufficio protocollo. L'istanza di definizione agevolata dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale e tramite piattaforma digitale dedicata.
2. Il contribuente può presentare una o più domande.
3. L'istanza può essere presentata anche da soggetto delegato.
4. La Direzione Finanziaria e Tributi, entro i successivi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, di cui al comma 1, notifica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, anche tramite piattaforma digitale dedicata.
5. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ammontare del debito da parte dell'Ente o mediante rateizzazione del debito per un numero massimo di 48 rate mensili, e con un importo minimo della rata mensile di € 50,00.
6. Cassato con emendamento.
7. In caso di comunicazione di diniego dell'istanza, la stessa dovrà essere motivata.
8. Nel caso di versamento dilazionato in rate, senza autorizzazione all'addebito diretto su conto corrente, si applicano a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
9. La dichiarazione di adesione di cui al comma 1 costituisce riconoscimento del debito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1988 del codice civile, con conseguente inversione dell'onere

della prova e preclusione della contestazione dell'*an debeat*.

Articolo 4 Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro il giorno precedente l'approvazione del presente regolamento. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo se il pagamento avviene in un'unica soluzione oppure con il pagamento rateale del tributo e della sanzione ridotta del 90%, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione agevolata, non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.
3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
4. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata, senza necessità di ulteriore diffida da parte del Comune, in caso di:
 - mancato, insufficiente o tardivo (oltre 5 giorni) pagamento in un'unica soluzione; mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento (oltre 5 giorni) di due rate consecutive oltre il termine stabilito dal piano di rateizzazione anche se, dovuto a incapienza del C/C del disponente, in caso di addebito RID;
 - irregolarità dell'istanza non corrette entro il termine assegnato dall'Ufficio;
 - dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa, fatta salva ogni altra rilevanza anche penale;
 - mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso quando richiesto come condizione;
2. In caso di intervenuta decadenza gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo e si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo.
3. Dopo avere accertato il verificarsi di una delle precedenti cause di decadenza, di cui al comma 1, l'Ente comunica al contribuente, a mezzo Pec, l'intervenuta decadenza, gli effetti della stessa, nonché il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'ammontare del debito da parte dell'Ente o rateizzate per un numero massimo di 48 rate mensili, come riportato all'art. 3.
2. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento.
4. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
5. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 7

Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

Articolo 8

Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

CONCLUSIONI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia, in quanto applicabile, alla disciplina recata dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dal decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nonché alle disposizioni statali in materia di tributi e di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.
2. L'Ente, anche per il tramite del soggetto concessionario o gestore del servizio di riscossione, garantisce la massima informazione ai cittadini in ordine all'adozione del presente Regolamento, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, sui canali social istituzionali, sul portale dei pagamenti e con ogni altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo.

3. I dati personali raccolti nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le finalità e con le modalità descritte nell'informativa resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

4. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, diventa efficace con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Alla deliberazione consiliare di approvazione è attribuita immediata esecutività ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Copia del presente Regolamento è trasmessa, a cura del competente Settore, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

.